

B.D.R.
ORIGINALE

€ 34464

Avv. BRUNO RICCIARDELLI
Piazza Bovio, 8
01133 NAPOLI
Tel. 081.497.12.79 PBX
Fax: 081.551.92.79

LAVORO
n. 153/07 sent.
n. 153/07 r. lav.
n. 153/07 r. rion.

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

20 DIC. 2010

Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del dott. Emanuele Rocco in
funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato, all'udienza del 29.09.2010
la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 153/2007 del ruolo generale lavoro
vertente

TRA

Verde Vittorio, nato a Napoli il 26.04.1963, residente in Casoria alla Via
Garibaldi n.31, rapp.to e difeso dagli Avv.ti Bruno Ricciardelli e Antonella Curto,
presso il cui studio elett.te domicilia in Pompei alla Via Ten. Ravallesse n.3
- **ricorrente** -

E

Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale e legale
rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' Avv.to Giuseppe Testa dell'avv.ra regionale, in
virtù di procura generale ad lites per notaio Cimmito rep. N. 35093 del
17.09.2002 e di provvedimento autorizzativo, elett.te domiciliata in Napoli alla
via Santa Lucia n. 81
- **resistente** -

Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione

Con atto depositato in data 14.2.2007 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso
di essere stato assunto a far data dal 1.11.1987 dall'AVIS sede di Pompei e di
essere stato inserito nell'organico della struttura e nell'organizzazione della sede,
con la qualifica di ausiliario e con un orario di lavoro non inferiore alle 28 ore
settimanali, chiedeva che fosse accertato e dichiarato il suo diritto ad essere
assegnato, provvisoriamente, dalla Regione Campania presso le strutture
individuate nella delibera regionale n. 1667/95, con effetti decorrenti dalla data di
adozione della suddetta delibera, secondo il disposto della legge 107/90.

A tal fine esponeva:

- che l'AVIS, a seguito dell'entrata in vigore della legge 107/90 era stata
disciolta e che il suo rapporto di lavoro era stato interrotto;
- che l'art. 19 della citata legge ha previsto "il trasferimento del personale
dipendente della struttura alla data del 31.12.1988 ...con l'osservanza di
un orario non inferiore alle 28 ore settimanali, presso le strutture
pubbliche" secondo le modalità di cui al comma 4 secondo cui è
trasferimento è a domanda dell'interessato ma è subordinato al concorso
riservato per titoli ed esami da espletarsi in conformità al decreto del
Ministro della Sanità 30.1.1982;
- che nelle more dell'espletamento dei concorsi riservati, di cui all'art. 19
L.10790, la Regione Campania, con atto di giunta n. 1667/95, ha
deliberato di assegnare provvisoriamente alle AA.SS.LL. il personale delle
ex AVIS senza, tuttavia, inserirlo nel relativo elenco;

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2011. 0791875 13 DIC 2011

UNPRODOTTO

Antonella Curto

20/12/10

Scarf.02

- che nonostante le ripetute istanze esso ricorrente, pur in presenza di tutti i requisiti di legge, non era stato ancora assegnato provvisoriamente alle strutture.

La Regione Campania si costituiva, resistendo al ricorso con varie argomentazioni e chiedendone il rigetto, eccependo, in particolare, il difetto di giurisdizione del giudice adito.

Ciò detto, va preliminarmente precisato che sussiste, in relazione al presente giudizio, la giurisdizione del Giudice adito.

Infatti l'art. 68, 1° comma del D.Lgs. 29/93, ha disposto, in via generale, la devoluzione al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, di tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro svolto alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ed il comma 7 dell'art. 69 trasfuso nel D.lgs 165/01 ha previsto, ai fini del riparto diacronico della giurisdizione, che l'attribuzione all'A.G.O. delle controversie sopra menzionate sia limitata alle "questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30.6.1998".

Pertanto, nella previsione della norma e secondo l'orientamento ribadito in più occasioni dalla Corte di Cassazione, la competenza giurisdizionale deve essere attribuita al giudice amministrativo per le cause antecedenti al 30.6.1998 ed al giudice ordinario per quelle instaurate successivamente a tale data (cfr. Cass., sez. un., sent. n. 1809 del 6.2.2003).

Nella fattispecie deve essere evidenziato che il ricorso è stato depositato in data 14.2.2007, quindi in un'epoca in cui la giurisdizione relativa ai rapporti di pubblico impiego c.d. "privatizzato" apparteneva indubbiamente al G.O.; si osserva, inoltre, che anche il tentativo obbligatorio di conciliazione preliminare all'instaurazione del presente giudizio, è stato esperito nel settembre del 2003, quindi successivamente al discrimine temporale rappresentato dalla data del 30/6/1998.

Inoltre, deve essere sottolineato anche che la Regione Campania solo con il bando del gennaio 2001 ha dato attuazione completa alle disposizioni normative contenute nell'art. 19 della legge 107/90 (bandendo un concorso per il definitivo inquadramento) ed anche numerosi provvedimenti di assegnazione provvisoria del personale ex AVIS sono successivi al 30.6.1998.

Infine, deve anche essere sottolineato, che l'obbligo della Regione non era soggetto a limiti di tempo e che l'unico termine previsto dalla disposizione normativa richiamata aveva una funzione essenzialmente acceleratoria essendo finalizzata ad un veloce trasferimento di tutto il personale.

Né sotto tale profilo può assumere rilevanza la data di adozione della delibera regionale n.1667/95 atteso che, come già sottolineato, l'obbligo imposto alla Regione Campania, dalla legge 107/90, di trasferire tutto il personale dipendente delle ex AVIS in servizio alla data del 31.12.1988, non è soggetto a limiti temporali.

Proprio perché il suddetto obbligo non era soggetto a limiti temporali non assume alcun rilievo, ai fini del riparto di giurisdizione in ordine alla controversia de qua, il fatto che gli atti stragiudiziali di diffida e costituzione in mora notificati dal ricorrente alla Regione Campania risalgano ad epoca anteriore al 30/6/1998, in quanto ai suddetti atti può essere attribuita solo la valenza di semplici

Emmanuela Rocco

sollecitazioni a provvedere, mentre la vera e propria attivazione della pretesa è avvenuta, attraverso l'inoltro del tentativo obbligatorio di conciliazione e il deposito del ricorso, quando la giurisdizione in materia di pubblico impiego era stata già devoluta al G.O..

Quanto al merito della controversia va osservato che, ad avviso di questo Giudice, il ricorso è fondato e dev'essere accolto, per i motivi di seguito specificati.

Va, infatti, rilevato che le circostanze dedotte in fatto dal Verde risultano provate per tabulas.

Dalla documentazione allegata nel fascicolo di parte ricorrente emerge, infatti, che, il Verde era dipendente dell'AVIS già alla data del 31.12.1988 (risulta dipendente, infatti, dal 1.11.1987) e che il rapporto di lavoro subordinato, nonostante fosse stato dichiarato formalmente risolto alla data del 1/12/1994, in realtà era ancora in corso alla data del 31.1.1995 (cfr. foglio di presenza AVIS relativo al mese di gennaio 1995, in atti); inoltre, in mancanza di esplicita contestazione sul punto da parte dell'Amministrazione resistente, deve ritenersi provata l'osservanza, da parte dell'istante, di un orario di servizio non inferiore a 28 ore settimanali.

In punto di diritto deve essere osservato che la legge 107/90, a seguito dell'entrata in vigore della quale, l'AVIS, venne disciolta, ha disposto all'art. 19 *"il trasferimento del personale dipendente della struttura alla data del 31.12.1988 ... con l'osservanza di un orario non inferiore alle 28 ore settimanali, presso le strutture pubbliche"* secondo le modalità stabilite al comma 4, lett. A); il trasferimento viene effettuato a domanda dell'interessato ma è subordinato al concorso riservato per titoli ed esami da espletarsi in conformità al decreto del Ministro della Sanità 30.1.1982.

Nelle more dell'espletamento dei concorsi riservati, di cui fa cenno l'art. 19 L.107/90, la Regione Campania, con atto di giunta n. 1667/95, ebbe a deliberare di assegnare provvisoriamente alle AA.SS.LL. NA 1, NA 4 e NA 5, BN ed alle AAOO di Salerno e Caserta (circostanza pacifica e incontestata tra le parti) il personale delle ex AVIS senza, tuttavia, inserire Verde Vittorio nel relativo elenco.

Tutto ciò nonostante il predetto si trovasse nelle condizioni, perché in possesso di tutti requisiti, previste dall'art. 19 L. 107/90, e nonostante le istanze inoltrate alla Regione Campania per ottenere l'assegnazione provvisoria presso le strutture pubbliche.

Tali istanze dimostrano, infine, che la mancata assegnazione non è dipesa dalla volontà del Verde bensì da comportamenti omissivi della Regione Campania.

Orbene, a giudizio dello scrivente, appare evidente che la normativa sopra richiamata, pacificamente applicabile al caso di specie, evidenzia la fondatezza della pretesa.

La domanda relativa all'accertamento del diritto preteso dal Verde deve, dunque, essere accolta e va, conseguentemente dichiarato il suo diritto ad essere assegnato provvisoriamente alle strutture pubbliche individuate nella delibera di G.R. 1667/95 e successive rettifiche con effetti giuridici ed economici decorrenti dal 16.9.2003 (data in cui è stato notificato alla Regione Campania il tentativo di conciliazione proposto dal Verde).

L'accoglimento della domanda da epoca successiva rispetto a quella di adozione della delibera n.1667/95 (come invece richiesto in ricorso), nonché l'obiettivo controvertibilità della fattispecie de qua, giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione della metà; per il principio della soccombenza la Regione Campania va, invece, condannata al pagamento della restante metà delle spese processuali, che si liquidano, in tale ridotta misura, come da dispositivo, da attribuirsi ai procuratori costituiti.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Verde Vittorio con ricorso del 14/2/2007 nei confronti di Regione Campania così provvede: a) accoglie parzialmente la domanda del ricorrente, e per l'effetto accerta e dichiara il diritto di Verde Vittorio ad essere assegnato provvisoriamente alle strutture pubbliche individuate nella delibera di G.R. 1667/95 e successive rettifiche, con effetti giuridici ed economici decorrenti dal 16/9/2003; b) condanna la Regione Campania al pagamento di metà delle spese processuali, che liquida, in tale ridotta misura, in complessivi euro 1000,00, di cui euro 550,00 per onorario, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione; c) compensa la restante metà delle spese.

Torre Annunziata, li 29/9/2010

IL CANCELLIERE
Emilia Salomone

Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco

Emanuele Rocco

Depositato in Cancelleria

Il...../...../.....

Il Cancelliere
IL CANCELLIERE
Emilia Salomone

